

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 395-C

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province

presentato dal Ministro dell'interno

(V. Stampato n. 395)

approvato dal Senato della Repubblica il 27 gennaio 1993

(V. Stampato Camera n. 2179)

modificato dalla Camera dei deputati il 4 agosto 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 agosto 1993*

INDICE

| | | |
|------------------------|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Disegno di legge | » | 4 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 395-B è giunto all'ulteriore esame del Senato nel testo approvato in prima lettura con la sola modifica del comma 3 riguardante il differimento al 31 dicembre 1994 del termine per l'esercizio della delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, per la costituzione di nuove province.

La Commissione ritiene opportuna la modifica introdotta dalla Camera, che non riapre termini già scaduti, bensì consente il completamento delle iniziative già in atto e raccomanda pertanto l'approvazione del disegno di legge n. 395-B.

SAPORITO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Proroga di termini
previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la parola: «procede» è sostituita dalle seguenti: «può procedere».

2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142 del 1990 è abrogato.

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1993.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Proroga di termini
previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre **1994.**